

Il volume discute problematiche connesse alla convivenza tra culture distinte che operano all'interno di stati nazionali sempre più interconnessi e attraversati da crescenti flussi migratori. Anche se molti dei contributi provengono da filosofi politici, queste problematiche sono analizzate da una prospettiva multidisciplinare. La riflessione spazia dall'ambito normativo alla discussione di casi empirici; dalla giustificazione di specifiche soluzioni e sistemi di valore all'analisi critica delle concezioni e delle politiche multiculturali dominanti; dal confronto diretto con i dibattiti attuali allo studio genealogico delle categorie concettuali ricorrenti in questi dibattiti. I fil conduttori attorno ai quali si articola la conversazione sono tre.

Il primo riguarda gli obiettivi conseguiti, e i limiti evidenziati, dal multiculturalismo liberale come il paradigma dominante: quello cioè che ha orientato la riflessione e influenzato le legislazioni nazionali, transnazionali e internazionali.

Un secondo tema che emerge dal testo riguarda la complessità dei problemi che il multiculturalismo solleva e le difficoltà cui vanno incontro tutti i tentativi di elaborare un paradigma alternativo. Risulta perciò comprensibile l'atteggiamento di quanti attribuiscono maggiore rilevanza ai tentativi di comprendere il mondo piuttosto che di regolarlo.

A ciò contribuisce significativamente il terzo tema indagato nel testo: le pratiche educative. L'interculturalismo richiede una riflessione di natura pedagogica sui modi in cui rappresentarsi e rapportarsi con l'altro. I sistemi e le pratiche educative dei paesi occidentali hanno spesso negato dignità all'altro e percepito come una minaccia. I saggi contenuti nel volume vogliono se la soluzione deve essere di natura teorica o meramente pratica.

**Antonino Palumbo** (MA, PhD) è ricercatore di Filosofia politica presso l'Università di Palermo e Honorary Senior Research Associate presso il Department of Political Science, School of Public Policy, della University College London. Per Mimesis ha contribuito a curare l'antologia *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell'era globale* (2017) e il volume *Governance e democrazia* (2009). È inoltre co-editor della Ashgate "Library of Contemporary European Political Theory and Public Policy", i cui primi quattro volumi sono usciti nel 2010.

**Viviana Segreto** (MA, PhD) è ricercatrice di Pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, dove insegna Pedagogia interculturale e Filosofia dell'educazione. A lungo tempo il suo ultimo lavoro: «*Il padre di tutte le cose*». *Appunti per una pedagogia del conflitto* (Mimesis, Milano, 2011).

Mimesis Edizioni  
Eterotopie  
www.mimesisedizioni.it

20,00 euro



9 780037

# GLOBALIZZAZIONE E GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ MULTICULTURALI

A CURA DI ANTONINO PALUMBO E VIVIANA SEGRETO



MIMESIS  
ETEROTOPIE

A. PALUMBO – V. SEGRETO (A CURA DI) GLOBALIZZAZIONE E GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ MULTICULTURALI

MIMESIS



**MIMESIS  
ETEROTOPIE**

n. 104

Collana diretta da *Ottavio Marzocca* e *Salvo Vaccaro*

COMITATO SCIENTIFICO

Pierandrea Amato (Università degli Studi di Messina)  
Antonio Caronia (NABA)  
Pierre Dalla Vigna (Università degli Studi "Insubria" Varese)  
Maurizio Guerri (Università degli Studi di Milano)  
Ottavio Marzocca (Università degli Studi di Bari)  
Salvo Vaccaro (Università degli Studi di Palermo)

I testi pubblicati sono sottoposti a un processo di *peer-review*

*Bruno Palumbo*

GLOBALIZZAZIONE  
E GOVERNANCE  
DELLE SOCIETÀ  
MULTICULTURALI

a cura di

Antonino Palumbo e Viviana Segreto



Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Studi culturali – fondi PRIN 2007 – prof. S. Vaccaro (RID 020C57C2007)

## INDICE

PREFAZIONE <i>di Alessandro Ferrara</i>	p. 7
I. IL MULTICULTURALISMO E LE ACCUSE DI ESSENZIALISMO: TEORIE, POLITICHE, ETHOS <i>di Will Kymlicka</i>	p. 11
II. DIRITTI UMANI E GOVERNANZA GLOBALE <i>di Sebastiano Maffettone</i>	p. 49
III. L'IDENTITÀ POLITICA EUROPEA: NÉ COSMOPOLITICA NÉ MULTICULTURALE <i>di Furio Cerutti</i>	p. 77
IV. NEUTRALITÀ E GOVERNO DELLA LEGGE <i>di Bruno Celano</i>	p. 89
V. DA HONNETH A HEGEL. MULTICULTURALISMO E RICONOSCIMENTO <i>di Massimiliano Tomba</i>	p. 121
VI. DIRITTI DI GRUPPO E AUTONOMIA POLITICA. UNA PROSPETTIVA ARENDTIANA SULLA CRISI DEL MULTICULTURALISMO LIBERALE <i>di Antonino Palumbo</i>	p. 139
VII. IL TRONCO CAVO: LA PLURALITÀ DELLE NARRAZIONI ED I FONDAMENTALISMI RELIGIOSI E SCIENTIFICI <i>di Raffaele Mantegazza</i>	p. 175

© 2011 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)  
Collana: Eterotopie n. 104  
www.mimesisedizioni.it / www.mimesisbookshop.com  
Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Telefono +39 02 24861657 / 24416383  
Fax: +39 02 89403935  
Via Chiamparis, 94 – 33013 Gemona del Friuli (UD)  
E-mail: mimesis@mimesisedizioni.it



VIII. LA CORREZIONE DELL'ALTRO. L'IMPOSSIBILITÀ  
STATUALE DELL'INCONTRO INTERCULTURALE  
NELLA POLIS GRECA  
*di Viviana Segreto*

p. 189

IX. GLOBALIZZAZIONE E POLITICA DEL LAVORO RIPRODUTTIVO  
*di Brunella Casalini*

p. 201

X. MODELLI DI INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI  
TRA EMANCIPAZIONE E SUBALTERNITÀ: IL CASO  
DEGLI EBREI ETIOPI IN ISRAELE.  
*di Serena Marcenò*

p. 219

NOTE SUGLI AUTORI

p. 243

ALESSANDRO FERRARA

## PREFAZIONE

Il multiculturalismo in Italia ha avuto spesso una 'cattiva stampa', immotivata in realtà. Lo si trova di solito associato, nella pubblicistica divulgativa, negli articoli di firme notevoli del nostro giornalismo e persino nella letteratura accademica, al rischio di una balcanizzazione, ghettizzazione, imbarbarimento della società, nonché all'abbandono delle 'minoranze delle minoranze' – uomini e donne che con coraggio lottano per perequare diseguaglianze sancite da tradizioni premoderne – al loro triste destino. È un giudizio sommario che merita una disamina ben più attenta – un giudizio che per qualche oscuro motivo sembra deliberatamente ignorare un'innegabile realtà empirica ed un'altrettanta innegabile intuizione normativa. La realtà empirica è che, come ha sottolineato Will Kymlicka, uno degli autori di questa antologia, un semplice sguardo a due dati – ovvero il fatto che nel mondo esistono 6000 idiomi, fra cui 600 o 700 lingue importanti per numero di parlanti, ma solo 192 stati. A parte i due casi della Corea (del Nord e del Sud) e dell'Islanda, non esiste ordinamento politico in cui non si ponga il problema del rapporto fra gruppi linguistici, e dunque culturali, diversi. L'intuizione normativa è che tale rapporto non può essere regolato secondo una prassi storica che da tempo immemorabile ha prevalso: la maggioranza impone, con vari gradi di tolleranza, la sua concezione del mondo attraverso lo strumento del diritto, e le minoranze subiscono. Così è accaduto al tempo della formazione degli stati nazione moderni: così è accaduto che la cultura bianca protestante WASP si è imposta al resto degli Stati Uniti, così la cultura inglese si è imposta come egemone rispetto a quelle scozzese, gallesse, irlandese nella formazione del Regno Unito, così la cultura parigina si è imposta su quelle della provincia francese, così in Italia quella del Piemonte prima e del Nord successivamente ha vissuto una stagione di egemonia, così in Spagna quella castigliana si è imposta come egemone su quelle catalana e basca. Questo è il processo storico che ha portato alla nascita degli Stati-

stranieri, e che quindi i diritti dei più deboli, immigrati compresi, possono essere tutelati. Tolleranza e solidarietà è improbabile che fioriscano fra comunità rinserrate nella propria identità originaria, o – come si è detto nel dibattito critico sulla veduta del multiculturalismo presentata da Kymlicka – fra ‘palle di bigliardo’. Il tessuto integrativo, ma non piramidale federale dell’UE sembra presentarsi in linea di principio un appropriato mix di unità e diversità, di europeità ed apertura al mondo (ciò per cui in giro per il mondo gli europei sono spesso più amati degli americani), tale da creare buone condizioni per l’integrazione degli immigrati che non pretenda di assimilarli né li tratti come impenetrabili ed immodificabili palle di bigliardo. La mancanza di politiche più energiche così come non pochi atteggiamenti preoccupanti vanno a carico di governi, *leaders* e partiti, non dei principi e delle istituzioni su cui è fondata l’Unione.

#### Riferimenti bibliografici

- Beck, U. e Grande, E. (2007). *Das kosmopolitische Europa*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Cerutti, F. (2007). *Global Challenges for Leviathan*. Lanham, Md.: Rowman&Littlefield (Tr. it. Milano: Vita e Pensiero 2010).
- Cerutti, F. (2008). “Why Political Identity and Legitimacy Matter in the European Union”. In *The Search for a European Identity: Values, Policies and Legitimacy of the European Union*. F. Cerutti e S. Lucarelli (Eds.). London: Routledge, pp. 3-22.
- Cerutti, F. (2011). “How Not to (Mis)Understand Political Identity in the European Union”. In *Debating Political Identity and Legitimacy in the European Union*. S. Lucarelli, F. Cerutti e V.A. Schmidt (Eds.). London: Routledge, pp. 3-15.
- Delanty, G. (2009). *The Cosmopolitan Imagination*. New York: Cambridge University Press.
- Habermas, J. (1996). *Die Einbeziehung des Anderen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Held, D. (2010). *Cosmopolitanism*. Cambridge: Polity.
- Kagan, R. (2003). *Of Paradise and Power*. New York: Knopf.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press.
- Morgan, G. (2005). *The Idea of a European Superstate*. Princeton: Princeton University Press.
- Scharpf, F. (1999). *Governing in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Schmidt, V. (2006). *Democracy in Europe: The EU and National Politics*. New York: Oxford University Press.

BRUNO CELANO<sup>1</sup>

## MULTICULTURALISMO LIBERALE, NEUTRALITÀ E RULE OF LAW

### 1. Introduzione

È proprio della maggior parte delle teorie della giustizia liberali contemporanee il requisito che i principi di giustizia siano neutrali fra le diverse concezioni della vita buona accolte dai cittadini. I liberali assumono che l'autorità politica debba trattare i cittadini con eguale considerazione e rispetto e, sostengono, trattare i cittadini con eguale considerazione e rispetto esige che i poteri pubblici non si schierino dalla parte di nessuno di loro, per quanto attiene alla concezione della vita buona che essi accolgono (Dworkin 1978a).

La neutralità liberale è stata oggetto di profonde critiche. Le obiezioni mosse contro le formulazioni originarie della dottrina della neutralità hanno provocato lo spostamento verso forme di liberalismo c.d. ‘politico’ (Rawls 1985; Larmore 1990). Nelle società pluralistiche contemporanee, l’idea che autonomia e individualità siano i valori etici fondamentali appare settaria. Non ci si può certo aspettare che la neutralità liberale, nella misura in cui la si considera come fondata su questi valori, costituisca l’oggetto di un ampio consenso. Se non vuole essere una dottrina settaria fra le altre, si argomenta, il liberalismo deve applicare il principio di tolleranza anche alla filosofia. Per questa via, i principi di giustizia potranno essere reinterpretati come il nucleo di un consenso per intersezione fra dottrine etiche, religiose o filosofiche diverse, e parzialmente confliggenti, proprie di diversi individui, o gruppi, nella società (Rawls 1993). Il progetto di un liberalismo politico poggia sull’assunto che, nelle sue formulazioni originarie, la dottrina della neutralità sia troppo ingenua o, semplicemente, sbagliata. Le tesi principali del liberalismo politico

<sup>1</sup> Ringrazio per i loro commenti e le loro critiche a una versione precedente di questo scritto Clelia Bartoli, Marco Brigaglia, Giorgio Maniaci, José Juan Moreso, Nicola Muffato, Jahel Queralt, Giorgio Pino, Aldo Schiavello, Isabel Trujillo e Francesco Viola.



vanno intese, ritengo, come il frutto di un tentativo di correggere queste formulazioni.

Non tutti i teorici liberali hanno assecondato questo spostamento verso il liberalismo politico. Fra i teorici liberali che hanno rigettato il liberalismo politico, alcuni semplicemente rigettano la dottrina della neutralità (ad es., J. Raz). Altri continuano a sostenere la dottrina nella sua forma originaria, più o meno emendata a seconda dei casi.

Non mi propongo, qui, una ricostruzione di questo dibattito, né una valutazione critica dei principali argomenti pro e contro la neutralità liberale. Mi limito a rilevare che il dibattito sulla questione se i principi di giustizia possano, e debbano, essere neutrali fra le diverse concezioni della vita buona presenti nella società è tuttora vitale. Retrospectivamente, la distanza fra la dottrina della neutralità, nelle sue formulazioni originarie, da un lato, e il liberalismo politico, d'altro lato, può sembrare meno profonda di quanto non apparisse a prima vista.

Nelle pagine che seguono assumerò – nessun argomento sarà addotto a sostegno di questo assunto – che la dottrina liberale della neutralità dello stato possa in qualche modo essere difesa contro i suoi critici. Naturalmente, la sua difesa richiede un po' di cautela. Così, ad es. la neutralità liberale deve essere intesa come "di ambito limitato (*limited in scope*)" (Kymlicka 2002: 218), e come "una questione di grado" (Goodin e Reeve 1989: 7). E, il che è di importanza cruciale, la ricerca di una giustificazione moralmente neutrale della neutralità – animata dalla preoccupazione che "giustificazioni non neutrali tradiscano l'ideale perseguito" (la neutralità, appunto) (Wall, Klosko 2003: 4) – è fuori strada: non si dà una cosa del genere (l'idea stessa è incoerente). Ma, assumo, una volta che le nostre ambizioni teoriche siano state opportunamente ridimensionate, difendere la neutralità non è un compito impossibile<sup>2</sup>. (Secondo W. Kymlicka, è persino possibile difendere il principio, ancora più forte, della "non-considerazione benevola" (*benign neglect*), da parte dello stato, nei confronti delle dottrine religiose, e di almeno alcune concezioni della vita buona<sup>3</sup>.)

2 Il che non vuol dire, ovviamente, che sia facile adempierlo. Cfr. ad es. Kymlicka (1989b: 899-905; 2002: 251, 265-6).

3 Il fatto che, secondo Kymlicka (1995: 108, 110-1, 113), quella di "non-considerazione benevola" sia, nel caso del linguaggio e della cultura, una concezione incoerente non contraddice questo punto. Precisamente sotto questo aspetto, il caso delle dottrine religiose differisce da quello del linguaggio e della cultura (Kymlicka 1995: 111; 2002: 344-5). Kymlicka (2002: 344)

Il mio primo obiettivo sarà di mostrare che c'è una particolare connessione fra la neutralità liberale, opportunamente intesa, da un lato, e, d'altro lato, il *Rule of Law*.

Con l'espressione '*Rule of Law*' (RoL) intendo – com'è ormai d'abitudine fra i teorici del diritto – un insieme di caratteristiche formali e istituzionali che il diritto può possedere in misura variabile. Queste caratteristiche definiscono un ideale, che tradizionalmente si ritiene il diritto debba realizzare. Si tratta, sotto diversi aspetti, di un ideale modesto. In particolare, il RoL, di per sé, non garantisce la neutralità liberale. Ma, sosterrò, c'è in esso qualcosa di neutrale. Più precisamente, una particolare versione del RoL – lo chiamerò '*Rule of Law illuministico*' (RoLI) – istanzia, in modo particolarmente preciso, parte di ciò che è implicato dalla neutralità liberale. Questo, come vedremo, è qualcosa che attiene alla forma, non al contenuto, del diritto.

Il mio primo obiettivo, dunque, è di mostrare che il RoL – e, specificamente, il RoLI – realizza un aspetto importante della neutralità liberale<sup>4</sup>. In secondo luogo, cercherò di mostrare che il RoL è parte integrante del multiculturalismo liberale.

Uso l'etichetta 'multiculturalismo liberale' (MCL) nell'accezione elaborata da W. Kymlicka. Così intesa, l'espressione designa un insieme di politiche, e i principi ad esse sottesi, il cui scopo è il riconoscimento di minoranze etnoculturali, e di assicurare agli individui il bene dell'appartenenza culturale. (Non dirò granché su quali siano queste politiche e questi principi; rinvio il lettore alle opere di Kymlicka.) C'è un argomento semplice idoneo a mostrare che il RoL è parte integrante di MCL. Se MCL è una forma di liberalismo, se il liberalismo implica il principio della neutralità statale, e se la neutralità dello stato implica il RoL (o il RoLI), allora MCL implica il RoL. Ma questo argomento non è molto illuminante. Propongo un argomen-

---

distingue fra il principio di neutralità (principio che lascia aperta la possibilità che una certa concezione della vita buona sia promossa dallo stato, sia pure sulla base di ragioni diverse dalla sua presunta intrinseca superiorità sulle altre) e quello, più forte, della 'non-considerazione benevola', da parte dello stato, di alcune differenze. Per quanto riguarda le differenze religiose, sostiene Kymlicka, il liberalismo può permettersi di accogliere entrambi questi principi.

4 Una certa affinità concettuale fra le trattazioni del RoL in teoria del diritto e le idee contemporanee in tema di neutralità liberale è stata rilevata da Goodin e Reeve (1989: 8).

to diverso. Certamente, norme giuridiche che soddisfano appieno i requisiti del RoL possono confliggere con i diritti umani. Tuttavia, la conformità al RoL – specificamente, al RoLI – è una condizione necessaria del rispetto dei diritti umani. A sua volta, il rispetto per i diritti umani è un requisito di MCL. Dunque, il rispetto del RoLI è una condizione necessaria di MCL. E, se il RoLI istanzia parte di ciò che è implicato dall'ideale della neutralità liberale, allora anche MCL potrà essere inteso in questa chiave.

Procederò nel modo seguente. Dopo aver brevemente spiegato che cosa intendo per 'Rule of Law' (par. 2), introdurrò la nozione di RoLI, come una versione particolare della dottrina tradizionale del RoL, e indagherò le relazioni fra RoLI e neutralità liberale (par. 3 e 4). A questo punto, passerò alla trattazione di MCL. Anzitutto, predisporrò le premesse del mio argomento, riguardanti, in primo luogo, la relazione fra MCL e diritti umani; e, in secondo luogo, quella fra diritti umani e RoL (par. 5). Da queste premesse, seguirà la suaccennata conclusione, riguardante MCL, neutralità liberale, e RoL (par. 6) – o almeno, così spero.

## 2. // Rule of Law

Ci sono molti modi di intendere l'espressione 'Rule of Law'<sup>5</sup>. In questa sede, adotterò quello divenuto corrente nella teoria del diritto contemporanea, negli ultimi quarant'anni circa<sup>6</sup>. Per 'Rule of Law' intendo un insieme di (1) proprietà formali delle norme giuridiche (irretroattività, pubblicità, relativa generalità, relativa stabilità, intelligibilità e relativa chiarezza, praticabilità<sup>7</sup>, coerenza), più (2) alcuni desiderata procedurali e istituzionali (come, ad es., che la produzione

5 Per una rassegna cfr. Waldron (2002: 155-7; 2004: 319-20); Bennett (2007: 92-4). Secondo alcuni (fra i quali Waldron 2002: 157-9), il concetto di RoL è un "concetto essenzialmente contestato", nell'accezione di W. B. Gallie. Non discuterò qui questa tesi.

6 Le concezioni appartenenti a questa famiglia hanno la forma di "a sort of laundry list of features that a healthy legal system should have. These are mostly variations of the eight desiderata of Lon Fuller's 'internal morality of law'" (Waldron 2002: 154). Cfr. ibid.: 154-5, per una rassegna delle principali concezioni di questo tipo (L. L. Fuller, J. Raz, J. Finnis, J. Rawls, M. Radin).

7 Ossia, conformità al principio 'dovere' implica 'potere'.

di norme singolari, che si applicano a casi individuali, sia guidata da regole generali; e, in aggiunta, i cosiddetti 'principi di giustizia naturale': che la risoluzione di controversie sia affidata a un soggetto non interessato, e il cui giudizio non sia altrimenti viziato; il principio *audi alteram partem*, e così via<sup>8</sup>. Gli elementi della lista variano, in parte, a seconda dei diversi autori. Il nocciolo, tuttavia, è stabile<sup>9</sup>. Nelle pagine che seguono, mi occuperò soltanto delle caratteristiche del primo gruppo (requisiti 'formali') – in effetti, quando parlerò del RoLI (*infra*, par. 3 e 4), mi occuperò soltanto di alcune di esse.

Alcune di queste caratteristiche sono tratti che le norme giuridiche possono possedere in diverso grado. La maggior parte specificano, in modo più o meno diretto, ciò che è strumentalmente necessario al fine di conseguire un certo scopo, guidare il comportamento umano mediante regole<sup>10</sup>. In altri termini, si tratta di caratteristiche che le norme giuridiche devono possedere se devono poter essere seguite e obbedite<sup>11</sup>.

Così intese, le caratteristiche che costituiscono il RoL sono caratteristiche che un certo strumento (le norme giuridiche) deve possedere per poter svolgere bene la propria funzione (guidare il comportamen-

8 Per una lista di questi requisiti istituzionali e procedurali cfr. ad es. Raz (1977: 215-8): "the making of particular laws (particular legal orders) should be guided by open, stable, clear, and general rules"; "the independence of the judiciary must be guaranteed"; "the courts should have review powers over the implementation of the other principles"; "the courts should be easily accessible"; "the discretion of the crime-preventing agencies should not be allowed to pervert the law". Sui principi di giustizia naturale cfr. Hart (1961: 156, 202). Per analoghi elenchi dei requisiti del RoL cfr. Fuller (1969, cap. 2); Finnis (1980: 270-1); Marmor (2004: 5 sgg.). Per la suddivisione dei principi del RoL in formali e procedurali cfr. Waldron (2008a), ma cfr. già Raz (1977: 218).

9 Come ha rilevato Waldron (2002: 155), le analisi fornite da questi autori (Fuller, Finnis, Raz, Rawls, Radin) – le loro, in parte diverse, "laundry lists" – "seem quite congenial to each other; they are filling in the details of what is more or less the same conception in slightly different ways".

10 Per dirla con Fuller (1969: 106), "the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules".

11 Secondo Raz (1977: 214), l'"idea fondamentale" che sta alla base dei requisiti del RoL ("the basic intuition from which the doctrine of the rule of law derives") è "that the law must be capable of guiding the behaviour of its subjects" ("if the law is to be obeyed it must be capable of guiding the behaviour of its subjects. It must be such that they can find out what it is and act on it", ivi, corsivo mio). Cfr. anche Marmor (2004: 5).



to umano) – sono analoghe alle proprietà implicite nel significato di un termine funzionale (ad es., ‘coltello’), le proprietà che rendono la cosa buona nel suo genere, le proprietà che costituiscono il RoL sono analoghe a ciò che è, per un coltello, l’essere affilato (Raz 1977: 225; Marmor 2004: 7).

Gli elementi del RoL definiscono un ideale etico-politico, che tradizionalmente si ritiene le norme giuridiche debbano soddisfare<sup>12</sup>. Ma, è bene sottolinearlo con la massima enfasi, questa concezione del RoL non ha nulla a che vedere con concezioni, marcatamente ideologiche, diffuse nella letteratura (non teorico-giuridica) contemporanea, che oppongono il RoL alla legislazione economica e sociale, legislazione che – si lamenta – “interferisce con i processi di mercato, limita i diritti di proprietà, o rende gli investimenti più precari, o in altro modo meno remunerativi”<sup>13</sup>. Considero spurie concezioni del RoL di questo tipo<sup>14</sup>. Seguo, invece, le concezioni tradizionali, formali e istituzional-procedurali, del RoL.

### 3. Rule of law illuministico

Non solo la concezione del RoL qui adottata non è in alcun modo avversa alla legislazione economica e sociale. Essa non è, in generale, in alcun modo avversa alla *legislazione* in quanto tale.

Nelle pagine che seguono concentrerò la mia attenzione su una versione particolare dell’ideale del RoL. I suoi elementi costitutivi sono stati sviluppati, grosso modo, dalla cultura giuridica europea del XVIII e del XIX secolo; è associata, fra le altre cose, alla visione beniamiana delle caratteristiche formali che le norme giuridiche devono possedere. Stando a questa concezione, ciò che è centrale per il RoL è l’attività del legiferare, ossia, l’emissione di prescrizioni.

L’attività del prescrivere, intesa come un tipo di attività orientata al perseguimento di un fine (cercare di far fare qualcosa a qualcuno dicendogli di farla), e le relazioni prescrittive (ossia, il tipo di relazione che viene ad esistenza, in virtù dell’emissione felice di una prescri-

12 Tralascero qui la questione, molto discussa, se le caratteristiche costitutive del RoL siano parte del concetto di diritto. Cfr ad es. Bennett (2007), Waldron (2008a; 2008b).

13 Desumo questa caratterizzazione da Waldron (2007: 92).

14 Cfr. in generale Waldron (2007).

zione, fra un legislatore, in senso lato, e coloro ai quali le sue prescrizioni sono rivolte) hanno molte caratteristiche formali. Così come accade nel caso di ogni altra attività orientata al perseguimento di un fine (e dei termini funzionali in genere), alcune di queste caratteristiche esprimono i requisiti che l’attività deve soddisfare per poter conseguire – e conseguire bene – il proprio scopo costitutivo. E alcune di queste caratteristiche istanziano, precisamente, elementi dell’ideale del RoL. Così, ad es., prescrivere è una procedura pubblicamente rivolta all’emissione di direttive pubbliche<sup>15</sup>. E, come abbiamo visto, la pubblicità degli standard di condotta è uno dei requisiti del RoL. Dunque, là dove si tratta di prescrizioni, non soltanto lo standard, ma anche la sua genesi sono un che di pubblico<sup>16</sup>. Non solo: le prescrizioni, tipicamente, devono disporre per il futuro (irretroattività) e devono essere intelligibili; se devono poter conseguire il loro scopo costitutivo (guidare il comportamento umano), devono essere poste *ex ante*, e devono essere sufficientemente chiare affinché il destinatario possa capirle (Marmor 2004: 19-20, 26-7). E ancora: l’attività del prescrivere è soggetta a pressioni razionali in favore della conformità al principio ‘*dovere implica potere*’, e della coerenza (assenza di cosiddette ‘antinomie’)<sup>17</sup>. E anche questi sono, come si ricorderà (sopra, par. 2), fra i requisiti del RoL.

15 Per una discussione dettagliata di questo punto cfr. *infra*, par. 4.

16 Cfr. Waldron (2007: 99): la legislazione “is an institution set up explicitly to make and change the law. (...) Law-making by courts is not a transparent process; law-making in a legislature by contrast is law-making through a procedure dedicated publicly and transparently to that task” (in ciò consiste la “trasparenza” della legislazione). Cfr. anche Waldron (2009: 693).

17 Queste sono tutte caratteristiche che le prescrizioni possiedono *tipicamente*, e pressioni cui esse sono *normalmente* soggette. Non è esclusa la possibilità di prescrizioni anomale (cfr. *infra*, n. 41). Questi saranno casi di abuso dell’istituzione del prescrivere. Così, ad es., un assunto che rende possibile l’emissione di prescrizioni, e il venire ad esistenza di relazioni prescrittive, è che il legislatore vuole che il destinatario faccia ciò che egli gli dice di fare (von Wright 1963: 7, 119; 1983, sez. I, par. 8; Celano 1990: 127). Questa è solo una presunzione defetibile. Ma, in casi normali, è vera; e un suo esplicito diniego precluderebbe il venire ad esistenza di una prescrizione (“Ti ordino di fare A, ma non mi interessa che tu faccia o meno”; cfr. Searle 1969: 60, 64 sgg.). Sulla base di questa presunzione, si applica alle prescrizioni il principio ‘*dovere implica potere*’ (così, ad es., una prescrizione che prescrivesse un atto esplicitamente riconosciuto impossibile sarebbe logicamente bizzarra). Allo stesso modo, le presunte relazioni logiche fra prescrizioni possono essere interpretate, sulla base

Questa torsione 'legislativa' del RoL non dovrebbe costituire una sorpresa. Dopo tutto, la maggior parte dei requisiti del RoL seguono, come si è detto, da ciò che è strumentalmente necessario al fine di assoggettare il comportamento umano alla guida di regole (sopra, par. 2). E, banalmente, prescrivere è, in un senso ovvio, provare ad assoggettare il comportamento umano alla guida di regole (provare a far fare qualcosa a qualcuno dicendogli di farla)<sup>18</sup>. È vero: prescrivere non è necessariamente l'emissione di direttive *generali*, o di 'regole' in senso proprio. Sotto questo aspetto (e forse anche altri) i requisiti costitutivi del RoL non si applicano direttamente al prescrivere, in quanto tale. Ma prescindiamo da questi aspetti, e concentriamo la nostra attenzione su quegli aspetti, elencati sopra, sotto i quali prescrivere istanza, effettivamente, il tipo di attività cui si applicano i requisiti del RoL. Se guardiamo le cose da questa prospettiva, emerge sotto i nostri occhi una particolare versione del RoL, che comprende le condizioni che una certa forma di guida della condotta umana deve soddisfare, se essa deve poter avere successo – comprendente, cioè, alcuni tratti costitutivi di un particolare metodo di controllo sociale, che consiste primariamente nell'emissione di prescrizioni – ossia, di direttive comunicate a individui, dai quali ci si aspetta che le capiscano e che si conformino ad esse<sup>19</sup>. Ricade in questo ambito, ovviamente, l'emissione di ordini sostenuti da minacce; ma non soltanto questo. Sono inclusi, in generale (con alcune limitazioni, che verranno esplicitate man mano che andiamo avanti), tutti i casi del *dire a qualcuno che cosa fare*<sup>20</sup>. D'ora in avanti, chiamerò questa ver-

dell'assunto che chiunque prescrivere a qualcuno di fare qualcosa vuole che il destinatario faccia la cosa prescritta, come criteri di una volontà legislativa razionale (von Wright 1983; Bobbio 1971; Celano 1990: 268-82).

18 Waldron (2007: 109-10) osserva a ragione che la trattazione di Fuller (1969, cap. 2) del RoL "illustrates a strong (...) tendency to associate the rule of law with formal features of legislation, as opposed to other modes of law and law-making".

19 Sto qui parafrasando, con alcune modifiche, Hart (1961: 136). Hart parla qui di "ogni metodo di controllo sociale" che consiste primariamente in 'standard generali di condotta' rivolti a 'classi di persone'.

20 Due precisazioni. (1) Allo scopo di fare spazio a norme che conferiscono poteri (e, in particolare, a norme che conferiscono a privati il potere di conseguire un qualche loro fine: "Se vuoi fare questo, ecco il modo di farlo" (Hart 1961: 28), questa espressione, nell'uso che ne faccio qui, va intesa come comprensiva dei casi di *dire alle persone in che modo perseguire i loro scopi* (o *dire alle persone in che modo fare ciò che vogliono fare*).

sione del RoL 'Rule of Law illuministico' (RoLI), in ragione del suo incorporare alcuni *desiderata* più o meno utopistici, eminentemente razionalisti (cfr. *infra*) e, forse, alquanto semplicistici. RoLI assegna il ruolo centrale, nello sviluppo e nel funzionamento del diritto, alla legislazione.

Sono qui opportuni alcuni commenti sul posto della legislazione nel RoLI. (1) Alcune concezioni del RoL celebrano quest'ultimo come un ordine spontaneo, non artificiale e non deliberato, che evolve gradualmente, e la cui amministrazione e il cui graduale sviluppo sono affidati alla ragione collettiva del potere giudiziario. Ma, come J. Waldron ha giustamente rilevato, concezioni siffatte dimenticano "i deficit del *Common law*, proprio sotto l'aspetto del RoL – la sua opacità, il carattere *ad hoc* del suo sviluppo, la sua imprevedibilità, la sua intrinseca retroattività"<sup>21</sup>.

Non abbiamo alcun bisogno, qui, di dirimere questa disputa. È sufficiente aver stabilito la legittimità di una versione 'legislativa' del RoL.

(2) L'idea di un RoL orientato alla legislazione (cioè, il RoLI) sembra entrare in conflitto con la tradizionale antitesi fra RoL (il 'governo delle leggi', *nomos basileus*) e 'governo degli uomini'. Ma questa è un'opposizione mitica<sup>22</sup>. Tradizionalmente, gli aspetti formali e quelli procedurali (o istituzionali) hanno giocato un ruolo centrale nell'idea del RoL; e "in entrambi i casi, l'importanza di queste caratteristiche nella tradizione del *Rule of Law* smentisce l'idea che la legislazione sia incompatibile con, o ripugni al, *Rule of Law*"<sup>23</sup>.

Cfr. Raz (197: 215): "power-conferring rules are designed to guide behaviour". 'Prescrivere', così inteso, ricomprende sia l'emissione di direttive imperative, sia l'emissione di norme che conferiscono poteri. (2) 'Dire' alle persone che cosa devono fare, come lo intendo qui, si riferisce a casi di effettiva *emissione* (emanazione) di prescrizioni, e non ad asseriti 'distaccati' relativi a ciò che qualcuno deve fare sulla base di un certo insieme di prescrizioni dato (Raz 1979: 153-7).

21 Waldron (2007: 95). Cfr. anche Bobbio (1961: 91).

22 Cfr. Raz (1977: 212), Bobbio (1983), Marmor (2004: 2-3), Waldron (2007: 101-4).

23 Waldron (2007: 104). Cfr. anche *ibid.*: 106: "traditional rule of law theorists" (come, ad es., Fuller) "have emphasized procedural requirements, like due process in legislation and the separation of powers, and formal requirements, like generality, publicity, prospectivity, constancy and so on"; "these standards implicitly acknowledge that law is an instrument wielded by men; the traditional view concedes that men rule; it just insists that their rule be subject to the formal and procedural constraints of legality".



Non intendo escludere la possibilità di dare un senso preciso all'antitesi 'governo delle leggi' vs. 'governo degli uomini'. Ad es., un modo non mitico di intendere questa contrapposizione potrebbe essere quello suggerito da F. Schauer (2003: 276). Nella pratica giuridica, rileva Schauer, le generalizzazioni – e, dunque, il trattamento in modo eguale di casi diseguali – sono onnipervasive (come attestato dal *decision-making* basato su regole, dal ricorso al precedente, e dalla pratica del *forum re ragioni*). E, argomenta Schauer “quando il ‘governo delle leggi (*rule of law*)’ viene contrapposto al ‘governo degli uomini’, l’idea centrale è che il potere, la creatività, l’iniziativa, la discrezione individuali hanno il loro lato oscuro. Il governo degli uomini andrebbe bene se tutti gli uomini fossero buoni; ma quando molti di loro non lo sono, e quando un certo grado di avversione al rischio è giustificato, possiamo preferire che vadano perduti gli sforzi più benefici degli uomini migliori e che, piuttosto, si sia profetici contro gli effetti dannosi dell’operato dei peggiori. (...) Il diritto può essere l’istituzione cui è affidato il compito di tenere sotto controllo i peggiori abusi anche se, nel farlo, esso diviene meno capace di operare i cambiamenti migliori” (Schauer 2003: 276).

E, possiamo aggiungere, il governo limitato (o costituzionale), o ‘governo soggetto al diritto’ (governo *sub lege*), è possibile. Ma, a meno che per ‘diritto’ (*lex*) non si intenda, qui, il diritto naturale, dobbiamo comunque tener fermo, in questi modi di intendere l’antitesi tradizionale, che sono gli uomini a creare il diritto. Dunque, quando gli uomini governano ‘sotto il diritto’ (*sub lege*), è comunque diritto prodotto dagli uomini quello sotto il quale essi governano. E, in effetti, il modo in cui Schauer intende l’antitesi tradizionale implica, precisamente, che le regole e le generalizzazioni che vincolano la discrezione dei funzionari siano esse stesse prodotte da uomini. Così intesa, l’antitesi riguarda l’allocazione di potere decisionale, vale a dire, la preferibilità, riguardo a certe classi di decisioni, che dovranno essere assunte da certe classi di decisori, del ricorso al *decision-making* basato su generalizzazioni trincerate (esse stesse fissate, si assume, da altri decisori umani), o del “particolarismo basato su regole (*rule-based particularism*)”, rispetto a un *decision-making* puramente particolaristico (Schauer 1991, cap. 7). Preso alla lettera, mi pare, il ‘governo delle leggi, non degli uomini’ non esiste<sup>24</sup>.

24 O, in alternativa, *tutti* i sistemi giuridici sono istanze del ‘governo delle leggi, non degli uomini’ (Kelsen 1945: 36). Cfr. Celano (1999: 268-9; 2000) e anche Raz (1977: 212).

(3) Possono esserci svariate ragioni etico-politiche, di maggiore o minore peso, per abbracciare, come un ideale, una concezione del RoL, il RoLL, che enfatizza il ruolo della legislazione nello sviluppo e nel funzionamento del diritto<sup>25</sup>. La sua connessione con la neutralità liberale (*infra*, par. 4) è soltanto una di queste ragioni.

(4) Nel concentrare l’attenzione sull’attività del prescrivere, e sulle relazioni prescrittive, come tali, faccio astrazione dagli aspetti istituzionali e procedurali, complessi e articolati, propri della legislazione in senso stretto, così come essa si presenta in sistemi giuridici sviluppati. Anche questi aspetti, o almeno alcuni di essi, possono essere visti come dettati da considerazioni relative al RoL<sup>26</sup>, ma non seguirò qui questa strada. L’attività del prescrivere è, per così dire, il grado zero della legislazione. Certo, l’emissione di prescrizioni può essere anche lo strumento di decisioni *ad hoc*. Tuttavia, gli aspetti dell’attività del prescrivere che analizzerò fra breve, e che costituiscono la sua peculiare forma di neutralità, non sono peculiari alla emissione di direttive *ad hoc*.

Dunque, assumo che questo fenomeno semplice e banale – qualcuno prova a far fare qualcosa a qualcun altro dicendogli di farla (e la relazione che viene ad esistenza come conseguenza di questo fatto) – è un buon modello per la comprensione di ciò che accade nella legislazione in senso stretto (anche se, certamente, non ce ne dà un’immagine esaustiva). Ciò non è affatto ovvio, o indiscusso. Sotto molti aspetti, l’attività di una legislatura in una democrazia moderna non può essere assimilata a questo semplice modello (Waldron 1999, parte I). Ma non proverò, qui, a difendere questo assunto.

#### 4. Che cosa c’è di neutrale nel Rule of Law?

Norme giuridiche che soddisfino i requisiti del RoL possono avere quasi qualsiasi contenuto. Ma, mi pare, ciò che è peculiare al RoL è la *forma* che in esso assume l’esercizio del potere. Il RoL è, anzitutto, una specifica modalità di esercizio del potere su esseri umani.

25 Cfr. ad es. Waldron (2007: 99-100): “in general, legislation has the characteristic that it gives ordinary people a stake in the rule of law, by involving them directly or indirectly in its enactment, and by doing so in terms of fair political equality”. Ciò che Waldron ha in mente, qui, è evidentemente la legislazione democratica.

26 Cfr. Waldron (2007: 107).



Non è certo inusuale caratterizzare il RoL come "una particolare modalità di esercizio del potere politico". Quando viene caratterizzato in questo modo, il RoL, inteso come "governo mediante il diritto", è abitualmente contrapposto al "potere manageriale, o governo mediante decisioni *ad hoc*"<sup>27</sup>. Oppure viene contrapposto al potere "arbitrario", intendendo con ciò potere pubblico esercitato in vista di interessi privati (Raz 1977: 219-20). Queste contrapposizioni non hanno nulla di sbagliato, ovviamente. Ma, mi pare, se vogliamo davvero comprendere che cosa è peculiare al RoL (e al RoLI), e che cosa vi sia, in esso, di neutrale, dobbiamo ampliare lo spettro del confronto. Dobbiamo mettere a confronto il RoL (e il RoLI) anche con ulteriori forme di esercizio del potere su esseri umani, forme che non sono affatto inusuali, o bizzarre, ma che spesso restano nell'ombra in queste discussioni<sup>28</sup>. Il potere esercitato *dicendo* alle persone di comportarsi nel modo desiderato – e, dunque, il potere esercitato mediante l'emissione di norme giuridiche che soddisfano i requisiti del RoL – deve essere distinto dal potere esercitato mediante mezzi non linguistici, o mediante mezzi linguistici usati diversamente. Deve essere distinto dal potere simbolico, carismatico, o pastorale<sup>29</sup>; dal potere esercitato mediante manipolazione, indottrinamento, propaganda, o altre forme di inganno (come, ad es., il potere esercitato mediante la menzogna, o mediante la modificazione, all'insaputa dell'agente, delle opzioni che gli sono disponibili); e, infine, deve essere distinto dalla persecuzione, dal potere disciplinare (*pouvoir disciplinaire*; Foucault 1975: 159-227), dalla punizione muta, e dalla pura interferenza fisica. Ciò che lo distingue da queste altre forme di esercizio del potere è la combinazione di due caratteristiche: (1) è razionale; (2) è pubblico, trasparente. Vediamo perché.

Quando l'autorità politica tratta coloro che le sono soggetti in accordo con il RoL, li tratta come adulti, come maggiorenni, in grado di prendere le proprie decisioni sulla base delle proprie preferenze e delle proprie credenze a proposito dei fatti rilevanti. Dice loro esplicitamente: "Voglio che tu faccia questo e quest'altro; queste saranno le conseguenze – ti infliggerò questo male – nel caso che tu non lo

27 Le espressioni citate sono desunte da Waldron 2008a: 78.

28 Ma cfr. la discussione dell'"*enslavement*" e della "manipolazione" in Raz (1977: 221); e gli accenni di A. Marmor (2004: 15-6) al "*subliminal advertising*".

29 Sul potere "pastorale" cfr. Foucault 1981.

faccia; adesso sta a te decidere'. Proviamo a mettere a confronto questo modo di esercitare potere su un essere umano con il modo in cui spesso vengono trattati i bambini. Allo scopo di far fare ai bambini ciò che vogliamo essi facciamo, a volte, diciamo loro delle bugie ('A quest'ora i negozi di giocattoli sono chiusi'); inventiamo conseguenze spiacevoli inesistenti ('Viene il lupo'); in svariati modi, distorciamo la realtà. Oppure proviamo, a loro insaputa, a manipolare direttamente l'ambiente o le loro preferenze, lavorando alle loro spalle, per così dire. O ancora, facciamo affidamento, nel tentativo di far loro fare ciò che vogliamo essi facciano, su un'aura di autorità genitoriale, o su simboli. Agendo in questi modi, non riconosciamo loro la dignità di agenti responsabili, capaci di scelte autonome; non li riconosciamo come agenti autonomi capaci di – e aventi titolo a – fare le proprie scelte sulla base di preferenze e credenze che siano effettivamente loro proprie (sulla base, dunque, della loro consapevolezza del modo in cui stanno le cose, o comunque del modo in cui loro vedono le cose, piuttosto che sulla base di una comprensione erronea della realtà, che appositamente abbiamo indotto nelle loro menti)<sup>30</sup>.

Cerchiamo di portare alla luce ciò che è implicito in questa contrapposizione. Stiamo esaminando una situazione molto semplice: X emette una prescrizione rivolta a Y – ad es., X ordina a Y di fare qualcosa, e il suo ordine è sostenuto dalla minaccia di infliggere a Y un male in caso di non adempimento. Quest'ultima è quella che Hart (1961) ha denominato 'la situazione del bandito'. Nelle pagine che seguono farò uso di questa etichetta, perché mi sembra importante sottolineare che è anche a questo tipo di situazione che farò riferimento. Ma è bene tenere presente che la situazione del bandito è soltanto una fra diversi tipi di relazione prescrittiva. Ciò che mi interessa è in generale (sia pure con alcune limitazioni) il tipo di potere esercitato quando si cerca di far fare qualcosa a qualcuno dicendogli di farla.

La situazione del bandito ha due caratteristiche fondamentali: poggia sulla capacità di azione razionale delle parti, e ha carattere pubblico. (Sottolineo che queste sono caratteristiche che le prescrizioni posseggono *tipicamente*, e presunzioni difettibili. Sono possibili, ovviamente, prescrizioni non standard.)

30 Ciò che rileva, qui, non è tanto che le loro preferenze e le loro credenze non siano il frutto di un condizionamento, o di un qualche altro processo discutibile, ma il fatto che non siamo noi gli autori di questi processi.

(1) *Razionalità*. Nella situazione del bandito, nonostante le apparenze, la razionalità è onnipervasiva. La situazione del bandito è una forma di interazione *razionale* – cioè, un tipo di interazione tale che una sua descrizione adeguata poggia sull'assunto che le parti in essa coinvolte posseggono, e sono in grado di esercitare, certe abilità razionali, e che i loro atteggiamenti, le loro scelte e le loro azioni soddisfano standard minimi di razionalità (Celano 2002, par. 2.1). È vero: nella situazione del bandito X esercita una forma di influenza causale su Y. Ma, contrariamente a quanto accade, ad es., in casi di ricorso alla pura e semplice forza bruta, o di manipolazione diretta delle preferenze dell'agente, o di influenza simbolica, nella situazione del bandito l'influenza esercitata sul comportamento di Y è mediata da (e, dunque, dipende da, e richiede) l'esercizio, da parte dell'individuo il cui comportamento viene influenzato, di un insieme variegato di competenze razionali complesse.

(a) Il bandito presume che l'individuo il cui comportamento viene influenzato sia un individuo razionale. 'Razionalità', qui, vuol dire anzitutto la capacità di capire l'enunciazione di un enunciato, di cogliere il suo significato e la sua forza. L'atto di emissione di un ordine sostenuto da una minaccia è un atto comunicativo linguistico: l'ordine è un messaggio rivolto a qualcuno di cui si assume che egli sia in grado di capire un messaggio, e di agire nell'uno o l'altro di due modi alternativi sulla base della sua comprensione. (È questa la ragione per la quale si assume abitualmente – un assunto plausibile – che non avrebbe senso rivolgere un ordine sostenuto da minacce a una pietra, un colore, o un numero).

La situazione del bandito, dunque, è una situazione la cui descrizione (se adeguata) implica che l'individuo il cui comportamento è influenzato sia dotato di competenze comunicative altamente sviluppate – in particolare, la competenza linguistica. Quest'ultima comprende la padronanza di (cioè, la capacità di afferrare e applicare correttamente) concetti.

Non solo: un ordine sostenuto da minacce è emesso, tipicamente, con una certa intenzione, e il suo funzionamento si basa su un insieme complesso di intenzioni interconnesse, e la loro espressione e comprensione (Grice 1957; Strawson 1964: 256-7; Schiffer 1972: 19; Celano 1990: 127-51, 205-13; Raz 1996: 283). Tipicamente, il legislatore ha, in primo luogo, l'intenzione di far compiere al destinatario una certa azione. In secondo luogo, egli intende far compiere al destinatario l'azione in questione come conseguenza della sua (del legisla-

to) emissione di un enunciato. E, terzo, egli intende far compiere al destinatario una certa azione (come conseguenza dell'enunciazione, da parte sua, di un enunciato) in virtù del riconoscimento, da parte del destinatario, di queste intenzioni medesime. Non basta, affinché una prescrizione venga ad esistenza, che lo scopo del legislatore sia che il destinatario agisca nel modo che egli desidera, e che ciò avvenga come conseguenza dell'enunciazione, da parte sua (del legislatore), di un enunciato. È altresì necessario "che il parlante abbia l'intenzione che la persona cui egli si rivolge riconosca che questa, precisamente, è la sua intenzione nel parlare"<sup>31</sup>, e che egli riconosca questa intenzione. Nell'emettere una prescrizione, il legislatore assume che il destinatario sia in grado di identificare – e di esprimere la propria identificazione di – un insieme complesso di intenzioni nidificate. Il destinatario, il parlante assume, è in grado di capire (i) che il parlante vuole che lui si comporti in un certo modo; (ii) che egli vuole fare in modo che lui si comporti in un certo modo; (iii) che egli vuole produrre questo risultato come conseguenza dell'enunciazione, da parte sua, di un enunciato; (iv) che egli vuole produrre questo risultato in virtù del riconoscimento, da parte del destinatario, di questo insieme di intenzioni, da (i) a (iv). Dunque, affinché una prescrizione influenzi la condotta del destinatario nel modo in cui si intende la influenza, è necessario che il destinatario comprenda che la comprensione, da parte sua, della prescrizione – questa comprensione medesima – è condizione necessaria affinché essa produca il risultato voluto.

Dunque, quando sostengo che la situazione del bandito è una forma di interazione razionale, ciò che intendo per 'razionalità' è, in primo luogo, l'abilità, da parte di un individuo, di capire un messaggio non-naturalmente significante che gli viene rivolto – un'abilità che, a sua volta, include la padronanza di concetti, e la capacità di avere, riconoscere ed esprimere strutture intenzionali del tipo richiesto. Come conseguenza di ciò, l'influenza esercitata dal legislatore sul destinatario può essere definita una forma di influenza 'causal-razionale': affinché la condotta del destinatario sia influenzata nel modo desiderato, costui deve capire che essa viene influenzata in questo modo, e in che cosa questo consiste. Una prescrizione è un tipo di strumento che funziona (nel modo in cui si intende esso debba funzionare) solo

31 Hart (1961: 235; 1982: 250-2). Questo è l'insieme di intenzioni costitutivo di ciò che H. P. Grice (1957) ha chiamato "significato non-naturale (*non-natural meaning*)".



se l'oggetto che esso influenza causalmente capisce che esso sta funzionando in questo modo. Sotto questo aspetto, è un tipo di strumento molto diverso da strumenti il cui funzionamento si basa soltanto su processi fisici. (Uno schiaccianoci non ha bisogno, per funzionare, che la noce capisca che, e come, essa sta per essere schiacciata.) La comprensione, da parte del destinatario, del processo che lo conduce ad agire nel modo rilevante è un momento necessario di questo processo medesimo.

(b) Ma in che modo la comprensione di un'enunciazione del tipo appropriato può condurre un individuo ad agire in un certo modo piuttosto che un altro?

X ordina a Y di compiere l'azione A, e minaccia di infliggergli una sanzione – qualcosa di spiacevole – nel caso in cui Y non obbedisca. Se Y capisce l'ordine (e la minaccia ad esso associata), se X è effettivamente in grado di, e ha l'intenzione di (o, se Y crede che X lo sia)<sup>32</sup>, infliggergli il male minacciato in caso di non adempimento, può accadere che Y decida, sulla base della sua comprensione dell'ordine, e del suo desiderio di evitare la conseguenza spiacevole che X ha minacciato, di fare ciò che X gli ha ordinato di fare. Questo processo illustra un senso ulteriore nel quale l'influenza che una prescrizione esercita sul suo destinatario può essere definita una forma di influenza causal-razionale. L'influenza esercitata sul comportamento del destinatario dipende da, ed è fondata su, un ragionamento – un'inferenza – compiuto dal destinatario (ad es., 'A meno che non faccia A, incorrò nella sanzione S; non voglio incorrere in S; dunque, devo fare A')<sup>33</sup>.

Gli ordini sostenuti da minacce, dunque, 'funzionano' – cioè, riescono a produrre i risultati voluti – facendo leva sull'abilità, da parte dei loro destinatari, di compiere inferenze pratiche, e di agire in accordo con le loro conclusioni. In breve, la modalità di funzionamento caratteristica di una prescrizione è mediata dalla circostanza che il suo destinatario si impegni in un ragionamento pratico<sup>34</sup>.

32 Tralascio questa complicazione.

33 Su questo tipo di inferenza pratica cfr. von Wright (1962). Questa è soltanto una fra molte forme possibili, naturalmente.

34 In particolare, gli ordini sostenuti da minacce 'funzionano' (quando funzionano) alterando l'ordinamento di preferenze del destinatario. Una certa opzione (ad es., consegnare il proprio portafogli a uno sconosciuto) – un'azione che l'agente, se razionale, non avrebbe scelto, dato il suo ordinamento di preferenze, se l'ordine non fosse stato emesso – diviene, in virtù dell'ordine, e della minaccia ad esso associata, l'opzione preferita

Riassumiamo. Una prescrizione è rivolta a un individuo del quale si presume che egli sia in grado di capire l'enunciazione di un enunciato, e che, sia, inoltre, capace di decidere, sulla base della sua comprensione, di agire in un certo modo piuttosto che un altro – cioè, sia capace di compiere una scelta sulla base del suo bilanciamento delle ragioni pro e contro la sua osservanza. Dunque, il tipo di influenza – causale – che una prescrizione intende esercitare su un individuo può essere definito una forma di influenza razionale, nella misura in cui il funzionamento di una prescrizione – il fatto che la condotta di Y sia modificata dall'enunciazione, da parte di X, di un enunciato – (1) si basa sulla capacità da parte di Y (e, ovviamente, di X) di parlare una lingua – dunque, sulla loro padronanza di concetti, e sulla loro capacità di formare, esprimere e identificare strutture intenzionali complesse di tipo griceano (2) si fonda sul compimento da parte di Y (e di X) dei ragionamenti pratici rilevanti – e, cosa di importanza cruciale, sulla anticipazione, da parte di X, del ragionamento pratico di Y, del quale Y (ivi inclusa la rappresentazione, nel ragionamento pratico di Y, del ragionamento pratico di X, e di questa anticipazione medesima); e (3)

alle altre, così che (stando almeno a una concezione elementare della razionalità pratica come massimizzazione del soddisfacimento delle proprie preferenze) sceglierla è, ora, la linea di azione razionale (ossia, è divenuto ciò che un agente razionale, dato il suo nuovo ordinamento di preferenze, deve fare). Il comportamento conforme all'ordine è l'oggetto di una scelta; la scelta è, a sua volta, il risultato di un ragionamento pratico. L'ordine, in effetti, influenza l'ordinamento di preferenze del suo destinatario; lo fa, però, in modo peculiare, in un modo molto diverso da quello consistente nella manipolazione delle preferenze di un agente mediante un'azione esercitata 'alle sue spalle' – ad es., versando nel suo caffè, a sua insaputa, un filtro d'amore, o mediante il lavaggio del cervello. In questi ultimi casi, X agisce 'alle spalle di Y' nel senso seguente: X produce il risultato voluto – rendere una delle opzioni di Y quella da lui preferita (alterando, dunque, l'ordinamento di preferenze di Y) – mediante l'esercizio di un'influenza puramente causale. Nei casi tipici, Y resterà inconsapevole del modo in cui il suo ordinamento di preferenze è stato alterato. Nel caso di un ordine sostenuto da minacce, di contro, l'agente è posto di fronte a una scelta. Il suo essere consapevole di quale sia il meccanismo mediante il quale X cerca di fare in modo che egli si comporti in un certo modo, il suo tenere conto del funzionamento di questo meccanismo, è parte integrante di questo funzionamento medesimo. Un ordine sostenuto da minacce è un congegno che funziona solo se l'individuo sul quale esso esercita la propria influenza capisce che, e come, esso sta esercitando la propria influenza. Quando un ordine sostenuto da minacce ha successo, il suo destinatario sceglie, decide, di agire nel modo richiesto (*coactus tamen voluit*).



sotto entrambi gli aspetti, si basa sulla comprensione, da parte di Y, di questo funzionamento medesimo. È in virtù di queste caratteristiche che, ritengo, la situazione del bandito può essere definita una forma di interazione razionale – un tipo di situazione una descrizione adeguata della quale implica, o presuppone, che le parti in essa coinvolte siano dotate di razionalità<sup>35</sup>.

(2) *Conoscenza comune*. Quello che stiamo esaminando è un tipo di potere il cui esercizio ha luogo, per quanto riguarda legislatore e destinatario, pubblicamente.

Affinché il legislatore possa conseguire il proprio obiettivo, è necessario che egli renda nota al destinatario la propria intenzione (l'intenzione di fargli compiere una certa azione mediante l'enunciazione di un certo enunciato). Ma questo non basta, perché la sua enunciazione abbia il valore di una prescrizione. Se vogliamo escludere modi bizzarri e devianti di influenzare il comportamento altrui mediante mezzi linguistici (Strawson 1964: 256-7, 263; Schiffer 1972: 30), è altresì necessario che sia soddisfatta una condizione di conoscenza comune. Nel prescrivere, il legislatore ha l'intenzione di far compiere al destinatario una certa azione mediante il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, di questa intenzione medesima (cfr. sopra). Dunque, un'enunciazione può avere il valore di una prescrizione solo se il destinatario crede che il legislatore ha la struttura intenzionale rilevante, se crede che il legislatore crede che egli crede che il legislatore la abbia, e così via. Allo stesso modo, è necessario che il legislatore creda che il destinatario riconosce questa struttura, che egli creda che il destinatario crede che egli lo crede, e così via. Insomma, una prescrizione è stata effettivamente emessa (e una relazione prescrittiva fra X e Y viene ad esistenza) solo se si stabilisce un insieme appropriato di credenze reciproche: solo se è conoscenza comune, o conoscenza reciproca, fra legislatore e destinatario, che essa è stata emessa<sup>36</sup>.

Per inciso: mi pare debba essere questo – al livello della comunità nel suo complesso – il modo in cui va inteso il requisito, facente parte

35 J. Austin ne era ben consapevole; cfr. Austin (1832: 18, 20); e questa è anche l'opinione di Bentham (cfr. Hart 1982: 244, 251). Cfr. anche Raz (1977: 222): "a legal system which does in general observe the rule of law (...) attempts to guide [people's] behaviour through affecting the circumstances of their action. It thus presupposes that they are rational (...) creatures and attempts to affect their actions and habits by affecting their deliberations".

36 Sulla nozione di conoscenza comune cfr. ad es. Lewis (1969: 52 segg.).

del RoL, della pubblicità. Quando si richiede che le norme giuridiche siano pubbliche, ciò che con questo si intende non è soltanto che ciascuno dei destinatari sappia qual è il diritto, ma anche che ciascuno sappia che ciascuno sa che ciascuno sa... (e così via, su per una catena di credenze reciproche del tipo appropriato) qual è il diritto. (Si immagini un regime nel quale una norma giuridica è resa nota ai suoi destinatari inviando a ciascuno di loro una busta sigillata. Ciascuno conosce il diritto. Ma diremmo che il requisito della pubblicità è stato soddisfatto?) La legislazione – cioè, l'emissione di prescrizioni – è un modo eccellente di soddisfare questo requisito.

Dunque, la forma di potere esercitata nel provare a far fare qualcosa a qualcuno dicendogli di farla ha due caratteristiche fondamentali: fa leva sulla capacità di azione razionale delle parti, ed è pubblica. Ebbene: quando il potere è esercitato in questo modo – dunque, quando sono soddisfatti i requisiti del RoL – è realizzato, mi pare, un certo tipo di neutralità. La legislazione neutralizza alcune delle differenze fra legislatore e destinatario, livellando, in un certo senso, le loro posizioni. Con ciò intendo due cose.

(1) In una relazione prescrittiva, legislatore e destinatario sono posti in una posizione di reciprocità: interagiscono come agenti razionali, alla luce di un insieme appropriato di credenze reciproche concernenti, fra l'altro, il loro status di agenti razionali. Ossia, ciascuno presume che l'altro sia dotato delle competenze razionali rilevanti. In questa misura – una misura limitata, ovviamente – le loro posizioni sono livellate. Si fronteggiano reciprocamente come egualmente impegnati nel comunicare l'uno con l'altro.

(2) In una relazione prescrittiva, l'individuo cui la prescrizione è rivolta è tenuto a una certa distanza, per così dire. Egli non è considerato e trattato, da parte del legislatore, come un'appendice o un prolungamento del proprio corpo, come uno strumento soltanto, o come un oggetto fra altri a sua disposizione, o ancora come un elemento dell'ambiente da manipolare a proprio piacimento. L'influenza causale esercitata sulla sua condotta è mediata dalla sua (del destinatario) comprensione del suo essere esercitata, e del modo in cui lo è – e tutto ciò è conoscenza comune fra i due.

Tutto questo può apparire esagerato. Ordini sostenuti da minacce sono a volte bruschi, o brutali. Possono essere rivolti da un padrone al proprio schiavo. Il funzionamento di alcune richieste può fare leva su forze molto potenti, o su incentivi irresistibili, come, ad es., l'amore dei genitori, o la minaccia che esso venga negato. (Al-

cune 'offerte', semplicemente, 'non possono essere rifiutate'<sup>37</sup>. Le due caratteristiche che ho indicato, tuttavia, riguardano la forma, o la struttura, della relazione (almeno, quando siano soddisfatte condizioni idonee a escludere 'offerte che non possono essere rifiutate')<sup>38</sup>. Quando mettiamo a confronto l'emissione di una prescrizione con il ricorso alla forza fisica brutta, o con la manipolazione silenziosa dell'ambiente nel quale l'individuo agisce, questa duplice differenza appare, ritengo, con sufficiente chiarezza<sup>39</sup>. Sotto entrambi gli aspetti, mi pare, una caratteristica peculiare delle relazioni prescrittive è che i capi considerano e trattano i soggetti, alla lettera, come *destinatari* – ossia, come individui ai quali ci si può rivolgere, che possono essere interpellati. Per dirla con Strawson, le loro relazioni con i soggetti, in quanto destinatari, non presuppongono un "atteggiamento oggettivante": una "visione puramente oggettiva dell'agente, come un *quid* che pone solo problemi di comprensione teorica, *management*, trattamento e controllo"<sup>40</sup>.

La legislazione, dunque, in un certo senso neutralizza alcune asimmetrie fra legislatore e destinatario, livellando le loro posizioni. Ci si

37 Grazie a José Juan Moreso per avermi ricordato questo punto.

38 Si pensi a minacce che hanno la struttura 'O la borsa o la vita'. Questo genere di minacce non esemplifica la struttura descritta nel testo: non offrono, al destinatario, una scelta. Nel caso in cui egli obbedisca, il bandito otterrà il denaro. Nel caso in cui non obbedisca, il bandito otterrà *sia* la vita, *sia* il denaro. Questa non è, in effetti, un'alternativa (ben formata). La seconda ipotesi include la prima – le due ipotesi non sono logicamente indipendenti.

39 Ma, si obietterà, il potere carismatico non funziona anch'esso *dicendo* alle persone che cosa fare? Non nel modo descritto qui. Per ipotesi, il potere carismatico non offre a colui che lo subisce una scelta – non fa leva sul fatto che costui vagli ragioni pro e contro l'azione che il *leader* vuole che egli compia. Piuttosto, funziona in virtù di una sorta di magnetismo (comunque questo possa essere inteso e spiegato) che una persona esercita su un'altra persona; ed è questa, precisamente, la ragione per la quale il capo può essere detto un *leader*, non un legislatore.

40 Strawson (1962: 87). "To adopt the objective attitude to another human being is to see him, perhaps, as an object of social policy; as a subject for what, in a wide range of sense, might be called treatment; as something certainly to be taken account, perhaps precautionary account, of; to be managed or handled or cured or trained" (Strawson 1962: 79). Strawson scrive che "if your attitude towards someone is wholly objective, then though you may fight him, you cannot quarrel with him, and though you may talk to him, even negotiate with him, you cannot reason with him" (ivi). Ma, questo, mi sembra, sottovaluta la componente del 'ragionare con qualcuno' insita nel *parlare* con lui.

può chiedere, però, se questo genere di 'neutralizzazione' abbia nulla a che fare con la neutralità liberale.

Il RoL è un ideale politico fra tanti (tanti altri ideali rispettabili, intendo: democrazia, giustizia, eguaglianza, diritti umani, e così via), e non va confuso con nessuno di essi (Raz 1977: 211). È, in effetti, un ideale modesto. Non nel senso che sia facilmente realizzabile, ma nel senso che è compatibile con gravi ingiustizie, e in generale con serie violazioni di altri ideali. In particolare, né il RoL, come tale, né il RoLI garantiscono la neutralità liberale. Può ben accadere che norme giuridiche che soddisfano i requisiti del RoL – o del RoLI – accolgano e facciano valere una particolare visione religiosa, o una particolare concezione del bene fra tante. Per quanto attiene al loro contenuto, norme giuridiche che soddisfano le condizioni del RoL possono benissimo non essere neutrali. Ma, quando prendiamo in considerazione il RoL – e, specificamente, il RoLI – come una peculiare modalità di esercizio del potere, ci rendiamo conto che c'è, in esso, qualcosa di neutrale. E che, sotto gli aspetti rilevanti, esso ha, in effetti, qualcosa a che fare con la neutralità liberale: che esso, in effetti, istanzia parte di ciò che è implicato dall'idea di neutralità liberale. Vediamo in che modo.

Una delle ragioni principali che giustificano il rifiuto del perfezionismo statale in favore della neutralità liberale è l'idea che le politiche statali debbano rispettare un particolare vincolo, il c.d. "vincolo dell'adesione (*endorsement constraint*)": nelle parole di W. Kymlicka, "la mia vita va meglio se la vivo 'dall'interno' (*if I am leading it from the inside*), sulla base delle mie idee su cosa abbia valore e cosa no" (Kymlicka 2002: 216; 1989a: 10-9; Dworkin 1989: 217). La politica perfezionista tende ad essere paternalistica, nel senso che tende a non rispettare questo vincolo. E – è questo ciò che sostengo – il tipo di atteggiamento comunicativo insito nella legislazione (nell'emissione di prescrizioni) è una componente costitutiva, necessaria, del rispetto del vincolo dell'adesione<sup>41</sup>.

41 Come nota Kymlicka (2002: 277), il vincolo dell'adesione esclude "coercive and manipulative forms of perfectionism". Certo, le prescrizioni possono essere uno strumento di coercizione (la coercizione è precisamente ciò che è in gioco nella situazione del bandito). Ma, mi pare, il tipo di coercizione esercitato da un ordine sostenuto da minacce (quando esso soddisfa le condizioni specificate: *infra*, n. 44 e testo relativo) è molto diverso, sotto l'aspetto rilevante, da altre forme di coercizione, e di manipolazione, elencate nel testo (sopra, in questo par.). È vero: gli interventi



Quando l'autorità politica tratta coloro che le sono soggetti in conformità con il RoLI, li tratta come agenti razionali, in grado di (1) padroneggiare concetti, e identificare, afferrare, formare ed esprimere strutture complesse di intenzioni comunicative; (2) fare le proprie scelte, sulla base delle proprie preferenze e della propria visione dei fatti rilevanti. Trattandoli in questo modo, l'autorità politica riconosce loro la dignità di agenti degni di essere interpellati apertamente, e di essere guidati mediante la loro comprensione del modo in cui si sta esercitando potere su di loro.

Così, quando li tratta in conformità ai requisiti del RoLI, l'autorità politica riconosce agli individui la dignità di agenti responsabili, capaci di scelta autonoma: li interPELLA apertamente e pubblicamente, e cerca di guidare il loro comportamento mediante la comprensione, da parte loro, di ciò che essa sta cercando di fare. In breve, li tratta con, e mostra loro, *rispetto*. (Si ricordi il contrasto con la manipolazione, l'indottrinamento, la propaganda, l'inganno, la persecuzione, il potere disciplinare, la punizione silenziosa.) Questo modo di esercitare potere, dicevo, è molto diverso dal modo in cui, talvolta, viene guidato il comportamento dei bambini – mediante il ricorso a distorsioni della realtà, o alla manipolazione dell'ambiente o delle loro preferenze, lavorando alle loro spalle; o ancora, facendo leva sull'efficacia di simboli, o sul carisma. Questi, naturalmente, sono modi in cui anche gli adulti spesso vengono trattati, e talvolta desiderano essere trattati

paternalistici possono avere lo scopo di *convertire* le persone, facendo in modo che esse prestino la propria sincera adesione a un certo modo di vivere. Questo obiettivo può essere perseguito mediante meccanismi che riducono “[a person’s] ability to consider the critical merits of the change in a reflective way”. Un’adesione prodotta in questo modo, per quanto sincera, non dovrebbe essere considerata “autentica (*genuine*)”. E, infine, “threats of criminal punishment corrupt rather than enhance critical judgment” (Dworkin 1989: 218). Dunque, possiamo voler bandire, sulla base di ragioni liberali (e, specificamente, anti-paternalistiche), l’ipotesi che un certo modo di vivere sia imposto e fatto valere mediante il diritto penale. Lo ripeto: il tipo di neutralità implicato dal RoLI non è, di per sé, la neutralità liberale. Ma, mi sembra, le “conditions and circumstances of genuine endorsement” devono essere definite in maniera tale da distinguere nettamente fra un paternalismo che può giustificare se stesso “by adding chemical or electrical brainwashing to its regime” (ivi) e un paternalismo che produce l’adesione, sia pure non autentica, mediante l’emissione di prescrizioni (per quanto anche queste ultime possano corrompere il nostro giudizio critico).

(o devono essere trattati). Ma non sono, mi pare, modi che manifestano rispetto nei loro confronti<sup>42</sup>.

Trattare ciascun individuo con rispetto – trattarlo non paternalisticamente, come un agente responsabile – è una componente essenziale della neutralità liberale. Con l’espressione ‘una componente essenziale’ intendo due cose: che, per i liberali, la neutralità dello stato implica che ciascun individuo sia trattato con eguale rispetto; e che, per i liberali, trattare gli individui con eguale rispetto è la ragione principale per abbracciare l’ideale della neutralità dello stato<sup>43</sup>. Dunque, nella misura in cui implicano rispetto per le persone, i requisiti del RoLI istanziano parte di ciò che è implicato dalla neutralità liberale. Questo non vuol dire, ovviamente, essere neutrali fra concezioni diverse della vita buona; né vuol dire non schierarsi in favore di individui o gruppi particolari. Non è neppure qualcosa che sia peculiare al liberalismo, come tale (Dworkin 1978a: 187). È, però, in un senso, trattare gli individui con *eguale rispetto*. Nella misura in cui sono tutti interpellati come destinatari di prescrizioni, gli individui sono trattati con eguale rispetto<sup>44</sup>. (Si ricordi che questo riguarda la forma della

42 Si ricordi che si sta parlando, qui, di casi normali, o tipici (sopra, n. 16). Sono sempre possibili abusi. Ad es., un modo molto interessante di acquisire ed esercitare potere su esseri umani consiste nell’indurre in loro un forte senso di colpa, o il sentimento di una propria costitutiva insufficienza o debolezza – e nell’assumere la posizione di loro salvatori (o perché titolari di un’autorizzazione esclusiva a garantire loro il perdono per le proprie colpe, o perché capaci di aiutarli a vincere le proprie debolezze e superare i propri limiti). Un modo di perseguire questo obiettivo consiste nell’emettere prescrizioni delle quali sappiamo già che i destinatari non saranno in grado di osservarle, fissando, così, uno standard di condotta che (è quanto ci aspettiamo) essi non saranno in grado di rispettare. Ossia, violando il requisito secondo il quale chiunque prescrive qualcosa vuole che il destinatario faccia la cosa prescritta (cfr. sopra, n. 16), e prova, mediante l’emissione della prescrizione, a far fare al destinatario la cosa in questione. In casi del genere, l’emittente non vuole davvero che il destinatario faccia ciò che egli gli chiede, o sembra chiedergli, di fare; è proprio in forza della sua (anticipata) *non*-osservanza della prescrizione che l’emittente intende acquisire potere su di lui.

43 Questo è un punto che assumo, qui, come assiomatico. Ma si veda ad es. Dworkin (1978a: 191); Kymlicka (2002: 221): “liberals say that state neutrality is required to respect people’s self-determination”.

44 È questo, mi pare, il punto della critica di Bentham al *Common Law* come “Dog Law” (cfr. Bentham 1970: 184, e Postema 1986: 277). Cfr. anche Raz (1977: 221-2). Le ragioni addotte da Raz per sostenere che “observance of the rule of law is necessary if the law is to respect human dignity” sono, in ef-



relazione, non il contenuto della prescrizione<sup>45</sup>). Ciò è compatibile,

fatti, diverse da quelle indicate nel testo. "Respecting human dignity entails treating humans as persons capable of planning and plotting their future", prosegue Raz, "thus, respecting people's dignity entails respecting their autonomy, their right to control their future". E, afferma, ci sono due modi principali nei quali il mancato rispetto per il RoL "violates human dignity": la generazione di "incertezza", e la frustrazione di aspettative che il diritto medesimo ha incoraggiato. Questa non è la connessione che ho cercato di mettere in luce nel testo; l'argomento di Raz riguarda le condizioni costitutive del RoL nel loro complesso, e non fa riferimento, specificamente, al modo in cui funzionano le prescrizioni (dunque, al RoLI). Mi sembra, però, che l'argomento di Raz, per quanto abbia ad oggetto un aspetto ulteriore dell'idea del RoL – 'ulteriore' rispetto a quello discusso nel testo – implichi quest'ultimo, e, implicitamente, poggi su di esso. "A legal system which does in general observe the rule of law – sostiene Raz – treats people as persons at least in the sense that it attempts to guide their behaviour through affecting the circumstances of their action. It thus presupposes that they are rational autonomous creatures and attempts to affect their actions and habits by affecting their deliberations" (ibid.: 222). La frustrazione, da parte del diritto, di aspettative che esso ha incoraggiato "[is] often (...) analogous to entrapment"; in questo modo, il diritto esprime "disrespect" per coloro che vi sono soggetti.

45 C'è, tuttavia, un continuum che va da (a un estremo) prescrizioni che costituiscono un veicolo di rispetto nei confronti dei loro destinatari, a (all'estremo opposto) prescrizioni brandite come armi da individui il cui unico scopo è far fare ad altri certe cose – o che mirano soltanto a umiliarli. Può accadere che degli ordini siano urlati, in piena notte, da guardie armate a persone terrorizzate, al loro arrivo al campo di concentramento, allo scopo di fare in modo che costoro raggiungano il più rapidamente possibile le loro baracche, o la camera a gas. Se le prescrizioni devono poter fungere da veicoli di rispetto, casi simili devono essere esclusi, mediante l'imposizione di ulteriori condizioni. Una di queste è, mi pare, la condizione che, in caso di adempimento dell'ordine, restino aperte al destinatario opzioni sensate. (D'altro lato, ho già accennato – sopra, n. 37, e testo relativo – alla condizione di esclusione di 'offerte che non possono essere rifiutate'; in generale, deve essere soddisfatta la condizione che opzioni sensate sino aperte all'agente in caso di non osservanza dell'ordine). O, ancora, occorre lasciare aperta la possibilità che, in certe circostanze, trattare qualcuno come il destinatario di una prescrizione (postulando, così, che egli gode della dignità di un essere razionale) può essere un modo particolarmente efficace di umiliarlo (ringrazio Nicola Muffato per questo punto). Va altresì sottolineato che l'enunciazione di enunciati di modo imperativo – o, in generale, di enunciati tipicamente usati per l'emissione di prescrizioni – può, banalmente, suscitare un riflesso condizionato, o operare mediante proprietà simboliche. Le prescrizioni, quali sono discusse nel testo (e come elementi del RoLI), come strumento principe di governo, sono un tipo ideale.

naturalmente, con ogni sorta di discriminazione ingiusta e di mancanza di rispetto. Ma è senz'altro, mi pare, un modo di realizzare parte di ciò che è implicato dall'ideale della neutralità liberale<sup>46</sup>.

### 5. Multiculturalismo liberale, diritti umani e Rule of Law

Dunque, il RoL – il RoL come forma, e come specificato dai principi del RoLI – istanzia parte di ciò che è implicato dalla neutralità liberale. Questa è la conclusione del mio primo argomento. Adesso esplorerò le relazioni fra MCL, diritti umani e RoL.

MCL è una posizione teorica strettamente associata al nome di W. Kymlicka. Con il termine 'multiculturalismo' intendo, seguendo Kymlicka (2007: 16; cfr. anche 2002: 335) "un'ampia gamma di politiche finalizzate a garantire un certo grado di riconoscimento, sostegno e accoglienza (*accommodation*) a gruppi culturali non dominanti", come immigranti o rifugiati, minoranze nazionali, e popoli indigeni. MCL, a sua volta, è una certa teoria politica, e l'insieme delle politiche ad essa associate, in cui "quello di multiculturalismo è inteso come un concetto che è sia ispirato, sia vincolato, da un'adesione di fondo a principi di libertà individuale e di eguaglianza" (2007: 7; cfr. anche ibid.: 61).

La mia prima premessa riguarda MCL e i diritti umani. Su questo punto posso procedere rapidamente, poiché la connessione che ci interessa è esplicitamente delineata, e più volte ribadita, dallo stesso Kymlicka. In breve, i diritti umani sono una condizione necessaria di MCL; o, in altri termini, il riconoscimento e la protezione, più o meno efficace, dei diritti umani è (a livello della teoria ideale) una

46 Ma, si obietterà, non è forse possibile che anche una politica perfezionista (o una politica non liberale del bene comune) sia perseguita mediante l'emissione di prescrizioni? In linea di principio, sì. Come ho detto, il RoLI non garantisce la neutralità liberale (e si veda sopra, n. 40). E tuttavia, teniamo ad associare – a ragione, ritengo – le strategie perfezioniste con il ricorso ad altre modalità di esercizio di potere, come ad es. prendersi cura che gli individui vivano in un ambiente moralmente salubre (plasmando ad arte, dunque, l'insieme delle opzioni loro disponibili), o l'indottrinamento. Da una prospettiva perfezionista, non è facile resistere alla tentazione di assumere, verso gli altri, l'atteggiamento di un buon pastore. (Questa non è una connessione necessaria, concettuale: ma è una connessione psicologica molto solida).

condizione necessaria di politiche liberali di riconoscimento, sostegno e accoglienza di minoranze etnoculturali, o di diritti liberali che assicurino agli individui il bene dell'appartenenza culturale.

In MCL (così come si è sviluppato negli ultimi quarant'anni circa nelle democrazie occidentali consolidate), sostiene Kymlicka (2007: 96), i diritti umani svolgono un "duplice ruolo", come "ispirazione" e come "vincolo". Da un lato, "la spinta in direzione del multiculturalismo liberale, e la sua diffusione, possono essere comprese solo come un nuovo stadio dello sviluppo graduale della logica dei diritti umani" (ibid.: 89). D'altro lato, le politiche del multiculturalismo liberale "operano entro i vincoli istituiti da [norme relative a diritti umani universali]" (Kymlicka 2007: 6)<sup>47</sup>. Ciò che è caratteristico di MCL – ciò che MCL "cerca di fare" – è "depurare e inquadrare [le pretese etnopolitiche proprie di diversi gruppi] mediante il linguaggio dei diritti umani, delle libertà civili, e della responsabilità (ac-

countability) democratica" (Kymlicka 2007: 96)<sup>48</sup>. Pur caldeggiando il riconoscimento alle minoranze etnoculturali di diritti differenziati secondo gruppi, e altre politiche di questo genere, che operano come "protezioni esterne" nei confronti della cultura e dello stato maggioritari, MCL rifiuta (salvo "circostanze estreme") "restrizioni interne", ossia, "la richiesta, da parte di una cultura minoritaria, di limitare le libertà civili o politiche fondamentali dei propri membri"<sup>49</sup>.

In breve, dunque, MCL esige il riconoscimento e la garanzia dei diritti umani. La mia seconda premessa concerne la relazione fra diritti umani e il RoL. A questo proposito, ciò che sostengo – e non pretendo certo di essere originale – è che la conformità ai requisiti del RoL è una condizione necessaria per il rispetto dei diritti umani.

La connessione fra diritti umani e RoL – in particolare, l'idea che il RoL sia il modo di proteggere i diritti umani – è formulata nel Preambolo, c. III, della Dichiarazione universale dei diritti umani. In effetti, in che modo i diritti umani potrebbero essere protetti e garantiti, se non mediante il RoL?

Un modo di stabilire una connessione molto stretta fra diritti umani e RoL è quello di Dworkin. Nel suo *Political Judges and the Rule of Law* (1978b) Dworkin avanza una concezione del RoL 'basata sui diritti'. Il RoL dworkiniano consiste nel "governo da parte di una concezione corretta, e pubblica, dei diritti individuali" (Dworkin 1978b: 11-2). I diritti in questione sono anzitutto diritti morali; possono dirsi diritti giuridici nella misura in cui sono implicati da principi corretti di moralità politica (sotto la condizione, forse, che essi rispettino vincoli ulteriori)<sup>50</sup>.

Ovviamente, non è questa la strada che sto seguendo. La concezione del RoL di Dworkin è molto diversa da, e molto più ambiziosa di,

48 Sull'opposizione, da parte di MCL, nei confronti di approcci "tradizionalisti" al multiculturalismo – in particolare, contro l'interpretazione del multiculturalismo come una reazione "comunitarista" contro la "liberalizzazione (liberalisation)" caratteristica delle società occidentali contemporanee (e il liberalismo) cfr. Kymlicka (2007: 99-103).

49 Kymlicka (1995: 152; 2002: 342, 352, 356; 1989a: 170, 197-9; 1996). Questa tesi non va intesa in senso esclusivamente legalistico (Kymlicka 1999: 32) – ma va intesa anche in questo senso.

50 Cfr. Waldron (2004: 120): "the conception of the rule of law defended by Professor Dworkin in *Political Judges and the Rule of Law* is distinguished by its emphasis on moral rights, and by the directness of the link that it seeks to establish between that idea and the idea of legality".

47 Cfr. Kymlicka (2007: 88): "human rights ideals have not only helped to inspire and justify claims for multiculturalism, but have strongly influenced how these claims are framed, channelling and filtering them to accord with the underlying values of international human rights norms" ("in [...] contemporary struggles [for multiculturalism and minority rights] [...] minority rights are tightly interwoven with human rights ideals"). In occidente MCL si è sviluppato come "part and parcel of a larger human rights revolution", ibid.: 135; v. anche ibid.: 6, 18, 254. È vero: i diritti umani non sono di per sé sufficienti a garantire la giustizia multicultural (Kymlicka 2001: 72-82); ma sono, a questo scopo, necessari (ibid.: 82). In MCL, i diritti dei gruppi minoritari integrano, ma non sostituiscono, i diritti umani (ibid.: 70, 81; cfr. anche Kymlicka 2002: 340). Di fatto, sostiene Kymlicka, (2007: 93), nelle democrazie occidentali consolidate, "there is no legal space for minorities to set aside human rights norms in the name of multiculturalism" (e, di solito, nessun desiderio, da parte loro, di farlo), data l'esistenza di "robust legal mechanisms to protect human rights and the existence of a consensus on liberal-democratic values" (cfr. anche ibid.: 182: "robust legal mechanisms for protecting human rights, and the more general development of a human rights culture"). "From a legal point of view, policies of multiculturalism operate within the larger framework of liberal constitutionalism" (ibid.: 93). Dunque, "it is legally impossible for minorities in the West to establish islands of illiberal rule" (ibid.: 94). Cfr. anche ibid.: 144 (a proposito delle minoranze infra-statali, operanti "within the constraints of liberal-democratic constitutionalism, which firmly upholds individual rights"), 150-2 (a proposito del caso, più problematico, dei popoli indigeni; cfr. *infra*, par. 6), 161 (a proposito delle politiche multiculturali relative agli immigrati).



quella formale e istituzional-procedurale qui adottata (sopra, par. 2). La connessione fra diritti umani e RoL, come è intesa qui, è, invece, indiretta<sup>51</sup>. La conformità al RoLI è una condizione necessaria – ma certamente non sufficiente – affinché il diritto tratti coloro che vi sono soggetti come agenti responsabili, capaci di scelte autonome (sopra, par. 4) – capaci, cioè, di formare, perseguire e rivedere razionalmente la propria concezione della vita buona, e di formare, adottare e rivedere, in conformità a questa concezione, un proprio piano di vita. Per di più, ciò implica una certa qualità – una misura di *fairness* e reciprocità – nell'interazione fra governanti e governati<sup>52</sup>. Sotto entrambi gli aspetti, il RoLI può ragionevolmente essere considerato come una condizione necessaria del rispetto dei diritti umani, e di una loro effettiva protezione.

Insomma, quando l'autorità politica tratta coloro che le sono soggetti in accordo con i requisiti del RoL (e, specificamente, del RoLI) li tratta con – e mostra loro – il rispetto che, si assume, è dovuto alla dignità di agenti autonomi razionali (sopra, par. 4). Ebbene: questo modo di trattare un individuo, mi pare, è implicato dal trattarlo come il titolare di (almeno alcuni) diritti fondamentali, abitualmente inclusi nei cataloghi dei diritti umani<sup>53</sup>. È vero: norme giuridiche che soddisfano i requisiti del RoL (o del RoLI) possono legittimare, o addirittura imporre, violazioni dei diritti umani (Raz 1977: 221). Tuttavia, il rispetto per il RoLI è condizione necessaria per il rispetto dei diritti umani. Trattare una persona come un agente responsabile è una precondizione del riconoscerla come titolare di alcuni dei diritti che abitualmente chiamiamo 'diritti umani'. E questo modo di trattare le persone è, come abbiamo visto, ciò in cui consiste la neutralità del RoL<sup>54</sup>.

51 Un ulteriore modo di stabilire una connessione fra diritti umani e RoL è quello di Rawls (1971: 54-60, 235-43; cfr. Viola 2004). Non lo esaminerò qui.

52 Finnis (1980: 272-3). Secondo Waldron (2007: 116) Fuller sostiene che il punto centrale della "moralità interna del diritto" (cioè, il RoL) è "to respect human dignity and secure a certain equality or reciprocity between ruler and ruled" (v. Fuller 1969: 39-40, 162-3).

53 Vorrei sottolineare che non sto commettendo l'errore di identificare la conformità al RoL con il rispetto dei diritti umani (Raz 1977: 211). Ciò che sto sostenendo, piuttosto, è che la prima è una condizione minimale del secondo.

54 Ma, ci si potrebbe chiedere, la conformità al RoL (o al RoLI) è il solo modo in cui l'autorità politica può trattare le persone con rispetto, come agenti

## 6. Multiculturalismo liberale e Rule of Law

La mia conclusione, dunque, è che il RoL, e il genere di neutralità ad esso propria, sono parte integrante di MCL. MCL implica, attraverso i diritti umani, il RoL, e la sua peculiare forma di neutralità.

Ma, si può obiettare, questa non è certo una sorpresa. MCL è, per definizione, una varietà di liberalismo. Il liberalismo implica il principio della neutralità dello stato; e, infine, la neutralità statale implica, presumibilmente, il RoL (o il RoLI); dunque, banalmente, MCL implica sia il principio di neutralità, sia il RoL. Ma questo modo di argomentare è davvero troppo facile e, mi pare, non molto illuminante. Piuttosto, come ho cercato di mostrare, il RoLI istanzia, in modo peculiare, parte di ciò che è implicato nella neutralità liberale. Dunque, la connessione fra MCL, neutralità statale e RoL che ho cercato di portare alla luce non è diretta. MCL, ho sostenuto, richiede, attraverso il RoL, un particolare tipo di neutralità: richiede il particolare tipo di neutralità istanziata dal RoL – e, specificamente, dal RoLI.

Armati di questa conclusione, ci ritroviamo a dover fronteggiare alcune questioni aperte, di importanza cruciale. Fra queste, ad es., la questione delle esenzioni da norme relative a diritti umani (e, verosimilmente, da alcuni fra i requisiti del RoL) richieste, talvolta, da popoli indigeni, o da altre minoranze, in nome del riconoscimento della loro identità etnoculturale<sup>55</sup>. (Specificamente, l'ammissione di difese culturali (*cultural defenses*) potrebbe comportare l'indebolimento di alcuni dei requisiti del RoL.) E, più in generale, ci ritroviamo a dover affrontare la questione del pluralismo giuridico. Il pluralismo giuridico è uno degli strumenti principali della politica multiculturale. Ma quali sono le sue implicazioni per il RoL<sup>56</sup>? Il fatto che, in qualche modo, dobbiamo affrontare questo e altri problemi intrattabili – questo sì non costituisce certo una sorpresa.

responsabili? È vero: non ho dimostrato che le cose stiano così. Ma non riesco a pensare a nessun'altra possibilità. Mi sembra proprio che (almeno, sotto l'assunto che l'autorità governi mediante il diritto) non ve ne siano.

55 Sulla questione delle esenzioni da norme appartenenti a *Bills of Rights*, e dal controllo giurisdizionale (*judicial review*) da parte di tribunali nazionali, cfr. Kymlicka (1989a: 170-1, 196-9; 1995: 168-9, 230; 1996; 2001: 84 sgg.; 2002: 343; 2007: 93, 150-2).

56 Cfr. Viola (2007).

## Riferimenti bibliografici

- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. W. E. Rumble ed.. Cambridge: Cambridge University Press 1995.
- Bennett, M. (2007), "The Rule of Law" Means Literally What it Says: 'The Rule of the Law': Fuller and Raz on Formal Legality and the Concept of Law", *Australian Journal of Legal Philosophy* 32.
- Bentham, J. (1970). *Of Laws in General*. H.L.A. Hart ed.. London: University of London, The Athlone Press.
- Bobbio, N. (1961). *Il positivismo giuridico*. Torino: Giappichelli, 1996.
- Bobbio, N. (1971), "Le bon législateur", *Logique et Analyse* 14.
- Bobbio, N. (1983), "Governo degli uomini o governo delle leggi?". In *Il futuro della democrazia*. Torino: Einaudi.
- Celano, B. (1990). *Dover essere e intenzionalità. Una critica all'ultimo Kelsen*. Torino: Giappichelli.
- Celano, B. (1999). *La teoria del diritto di Hans Kelsen*. Bologna: Il Mulino.
- Celano, B. (2000), "Kelsen's Concept of the Authority of Law", *Law and Philosophy* 19.
- Celano, B. (2002). *Introduzione alla teoria del diritto di H. L. A. Hart*. Dispense del corso di Teoria generale del diritto, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2001-2002, Dipartimento di studi su politica, diritto e società, Università degli studi di Palermo.
- Dworkin, R. (1978a), "Liberalism". In *A Matter of Principle*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1978b), "Political Judges and the Rule of Law". In *A Matter of Principle*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1989), "Liberal Community". In *Sovereign Virtue*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Finnis, J. M. (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris: Gallimard.
- Foucault, M. (1981), "Omnes et Singulatiim: Towards a Criticism of 'Political Reason'". In *The Tanner Lectures on Human Values*. S. McMurrin (ed.). Salt Lake City: University of Utah Press.
- Fuller, L.L. (1969). *The Morality of Law*, revised edition. New Haven: Yale University Press.
- Goodin, R.E. e Reeve, A. (1989), "Introduction". In *Liberal Neutrality*. R. Goodin e A. Reeve (eds.). London: Routledge.
- Grice, H. P. (1957), "Meaning", In *Studies in the Way of Words*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hart, H.L.A. (1982). *Essays on Bentham*. Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Kymlicka, W. (1989a). *Liberalism, Community and Culture*. Oxford: Clarendon Press.
- Kymlicka, W. (1989b), "Liberal Individualism and Liberal Neutrality", *Ethics* 99.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press.
- Kymlicka, W. (1996), "The Good, the Bad, and the Intolerable", *Dissent* 43.
- Kymlicka, W. (1999), "Liberal Complacencies". In *Is Multiculturalism Bad For Women?*, S. Okin J. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary Political Philosophy*, second edition. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2007). *Multicultural Odysseys*. Oxford: Oxford University Press.
- Larmore, C. (1990), "Political Liberalism". In *The Morals of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, D. (1969). *Convention*. Oxford: Blackwell.
- MacCormick, N. (1985), "Moralistic Case for Amoralistic Law?" *Valparaiso Law Review* 20.
- Marmor, A. (2004), "The Rule of Law and Its Limits", *Law and Philosophy* 23.
- Postema, G. J. (1986). *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1985), "Justice as Fairness: Political not Metaphysical", *Philosophy and Public Affairs* 14.
- Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.
- Raz, J. (1977), "The Rule of Law and Its Virtue". In *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press.
- Raz, J. (1979). *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press.
- Raz, J. (1996), "Intention in Interpretation". In *Between Authority and Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Schauer, F. (1991). *Playing by the Rules*. Oxford: Clarendon Press.
- Schauer, F. (2003). *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Schiffer, S. (1972). *Meaning*. Oxford: Clarendon Press.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strawson, P.F. (1962), "Freedom and Resentment". In *Studies in the Philosophy of Thought and Action*. Strawson (ed.). Oxford: Oxford University Press 1968.
- Strawson, P.F. (1964), "Intention and Convention in Speech Acts". In *Logico-linguistic Papers*. London: Methuen, 1971.



- Viola, F. (2004), "Rawls e il Rule of Law". In *Omaggio a John Rawls (1921 - 2002)*. A. Punzi (a cura di). Milano: Giuffrè.
- Viola, F. (2007), "The Rule of Law in Legal Pluralism". In *Law and Legal Cultures in the 21st Century, Diversity and Unity*. T. Gizbert-Studnicki, J. Stelmach (eds.). Warszawa: Oficyna.
- Waldron, J. (1999). *Law and Disagreement*. Oxford: Oxford University Press.
- Waldron, J. (2002), "Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (in Florida)?" *Law and Philosophy* 21.
- Waldron, J. (2004), "The Rule of Law as a Theatre of Debate". In *Dworkin and His Critics*. J. Burley (ed.). Oxford: Blackwell.
- Waldron, J. (2007), "Legislation and the Rule of Law", *Legisprudence* 1.
- Waldron, J. (2008a), "Hart and the Principles of Legality", In *The Legacy of H.L.A. Hart*. M. Kramer et al. (eds.). Oxford: Oxford University Press.
- Waldron, J. (2008b), "The Concept and the Rule of Law", *Georgia Law Review* 43.
- Waldron, J. (2009), "Can There Be a Democratic Jurisprudence?", *Emory Law Journal* 58.
- Wall, S. e Klosko, G. (2003), "Introduction". In *Perfectionism and Neutrality*. S. Wall e G. Klosko (eds.). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Wright, G.H. von (1962), "Practical Inference". In *Practical Reason*. Oxford: Blackwell, 1983.
- Wright, G.H. von (1963). *Norm and Action*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Wright, G.H. von (1983), "Norms, truth and Logic". In *Practical Reason*. Oxford: Blackwell.

MASSIMILIANO TOMBA

## DA HONNETH A HEGEL. MULTICULTURALISMO E RICONOSCIMENTO

È opinione comune che lo scenario delle società contemporanee si caratterizzi sempre più in termini di multi- o interculturalità. A seconda che l'accento venga posto su un prefisso o sull'altro, si delinea un orizzonte nel quale differenti culture coesistono l'una accanto all'altra nelle loro rispettive identità o si integrano contaminandosi reciprocamente. Assistiamo a una crisi del soggetto prodotta "dallo sfrangiamento delle formule identitarie novecentesche, espresse nei termini di identità nazionale, di rappresentanza statale, di cittadinanza legata al territorio e ai suoi confini, di fedeltà istituzionale" (Lanzillo 2003: 123). Emergono in questo quadro diversi tentativi di tematizzare diritti, identità e conflittualità in termini di riconoscimento e misconoscimento. Il riferimento a Hegel è, in questa letteratura, costante. Basta pensare a due opere, entrambe uscite nel 1992, *The Politics of Recognition* di C. Taylor (1999); e *Kampf um Anerkennung* di A. Honneth (2002). Per questi pensatori "l'essere riconosciuti è la precondizione senza la quale non è possibile che si formi una soggettività non distorta" (Fistetti 2005: 107). Taylor (1999: 9) apre il proprio libro affermando che "diversi filoni della politica contemporanea hanno al proprio centro il bisogno, e qualche volta la domanda, di *riconoscimento*". Per Taylor si tratta di mettere in discussione l'ideale monologico dell'individualità moderna ripensando l'identità sempre in relazione dialogica con gli altri. Ne segue una politica delle differenze, estendibile a individui e gruppi, che facilmente entra in conflitto con il paradigma liberale che impone di "trattare gli esseri umani in un modo cieco alle differenze" (Taylor 1999: 29). Ma per Taylor (1999: 29-30), "la presunta società equa e cieca alle differenze non solo è disumana (perché sopprime le identità) ma è a sua volta, in modo sottile e inconscio, fortemente discriminatoria". La problematica di questo liberalismo cieco alle differenze viene esemplificata facendo ricorso al caso del Québec, dove, per difendere la minoranza francofona e la sua identità collettiva, viene ad esempio vietato a